

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)  
VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (nominata ai sensi della  
L.R. 10/2010 e s.m.i., art.12 )

PARERE MOTIVATO  
ai sensi dell'art. 21 co. 4 della legge regionale 10/2010

VISTO

la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.IA.) e di valutazione di incidenza";  
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale";

PRESO ATTO che

- con deliberazione della Giunta Comunale n.210 del 28/12/2011 è stato incaricato il Dirigente dell'Area tecnica di predisporre la variante al Regolamento Urbanistico, e a costituire un gruppo di lavoro interno all'Ente, per procedere alla redazione della suddetta variante;
- tale gruppo è stato individuato con Determina dirigenziale n. 986 del 30/12/2011.
- in data 16/05/2013 è stato presentato il "Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS", ai sensi della L.R. n.10/10 redatto dal gruppo di lavoro incaricato di predisporre la variante in oggetto;
- in data 27/05/2013, con Del.C.C. n. 31/13 è stata adottata la Variante n. 3 al Regolamento Urbanistico;
- con Del.G.C. n. 63 del 01/06/2012 è stato individuato, quale "Autorità competente" per la procedura di VAS per i piani e programmi di iniziativa privata con riferimento alla Legge regionale n° 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e successive modificazioni ed integrazioni, il gruppo formato dai seguenti dipendenti dell'Area Tecnica del Comune di Cortona: Arch. Marinella Giannini, Dott. Alessandro Forzoni e Ing. Nataschia Volpi;
- con Del.G.C. n.113 del 13/09/2012 è stata individuata quale sostituta dell'Arch. Marinella Giannini, l'Arch. Monica Salvatelli;
- con Del.G.C. n.46 del 09/05/2013 è stato individuato quale sostituto dell'Ing. Nataschia Volpi, il geom. Massimo Bennati;

- sono identificati i seguenti soggetti:

SOGGETTI PROPONENTI: Comune di Cortona

AUTORITÀ PROCEDENTE: Consiglio Comunale

AUTORITÀ COMPETENTE: Gruppo di tre tecnici interni all'Amministrazione Comunale

- in data 16/05/2012 ha avuto luogo la prima riunione dell'Autorità competente relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.
- l'Autorità Competente, in collaborazione con l'autorità procedente, ed in relazione alle scelte contenute nella proposta di Variante al RU in oggetto ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati che devono essere consultati e di seguito riportati:
  - ARPAT – Dipartimento Provinciale di Arezzo;
  - Azienda USL n.8 di Arezzo;
  - Autorità di Bacino del Fiume Arno;
  - Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
  - Autorità Idrica Toscana;
  - Autorità ATO Rifiuti - Toscana Sud;
  - Regione Toscana
  - Provincia di Arezzo
  - Consorzio di bonifica della Valdichiana Aretina
  - Soprintendenze per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici della Provincia di Arezzo;
- in data 22/05/2013 è stato inviato il Documento preliminare a tutti i soggetti sopra riportati e pubblicato sul sito internet del Comune di Cortona.
- con Del.C.C. n. 31/13 di adozione della Variante in oggetto, ai punti 2, 3 e 4 è stato deliberato:
  - 2) *“di dare atto che si è rende necessario sottoporre la presente Variante a verifica di assoggettabilità con le procedure di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010;*
  - 3) *che pertanto è stato presentato il “Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS”, ai sensi della L.R. n.10/10;*
  - 4) *che l'Autorità Competente ha già proceduto a trasmettere il “Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS”, al fine di acquisire i pareri ex art.22 comma 3 della L.R. n.10/10, alle seguenti autorità in materia ambientale ed enti territoriali interessati che si ritengono esaustivi:*
    - ARPAT Dipartimento Provinciale di Arezzo;
    - Azienda USL n.8 di Arezzo;
    - Autorità di Bacino del Fiume Arno;
    - Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
    - Autorità Idrica Toscana;
    - Autorità ATO Rifiuti - Toscana Sud;
    - Regione Toscana
    - Provincia di Arezzo
    - Consorzio di bonifica della Valdichiana Aretina
    - Soprintendenze per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici della Provincia di Arezzo;*e, quindi, non si ritiene di individuare altri soggetti in materia ambientale se non quelli sopra elencati;*

- 5) di stabilire [...] che l'approvazione della variante in questione è subordinata alla emanazione del provvedimento di verifica, che ne esclude l'assoggettabilità a VAS;

VISTO che

Dopo un periodo di applicazione del Regolamento Urbanistico una prima verifica degli effetti derivanti dalle previsioni contenute fa comprendere la necessità di predisposizione di una prima Variante non sostanziale ma finalizzata ad una maggior corrispondenza tra obiettivi ed azioni sia sotto il profilo dei disposti normativi sia sotto il profilo dell'efficacia tecnico – giuridica, sia in considerazione degli aspetti applicativi (chiarezza delle norme, univocità interpretativa, etc..).

In seguito alle criticità emerse nel lavoro quotidiano si prevede di effettuare integrazioni e/o correzioni sia alle NTA che agli elaborati grafici del RU con eliminazione dei refusi e gli errori materiali rinvenuti e perfezionando quelle parti che si sono rivelate eccessivamente interpretabili o di complessa applicazione.

Il primo e principale obiettivo della variante è dunque quello di migliorare il Regolamento Urbanistico vigente, semplificandone la lettura, e pervenire ad un'univocità interpretativa che ne faciliti l'attuazione da parte dei tecnici e dell'ufficio competente. Inoltre è da implementare la disciplina normativa del RU in recepimento delle più recenti disposizioni di legge. La variante conferma il sistema di regole fissate dal RU assicurando ugualmente, un'alta qualità di vita e dell'ambiente, la funzionalità degli spazi urbani, l'efficienza e l'affidabilità dei servizi e la tutela del paesaggio.

Si tratta, dunque, di una variante “non sostanziale” ma “manutentiva” che non incide sulle strategie di sviluppo e sugli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e/o sugli interventi di nuova edificazione.

VISTO

le caratteristiche della Variante al RU, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- a) in quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività,
- b) per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- c) in quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- d) la pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- e) problemi ambientali relativi alla Variante;
- f) la rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

VISTO inoltre

le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
2. carattere cumulativo degli impatti;
3. natura transfrontaliera degli impatti;
4. rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
5. entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
6. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
  - dell'utilizzo intensivo del suolo;
7. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

#### TENUTO CONTO

Che in data 31/05/2013 con posta elettronica certificata è pervenuto il contributo dell'autorità di Bacino del fiume Arno dal quale è emerso che:

*"In merito alla procedura di formazione/modifica degli strumenti di Pianificazione territoriale e degli Atti comunali di Governo del Territorio si ricorda la vigenza del Piano di Bacino per gli stralci ad oggi approvati e i progetti di Piano, in itinere, con le relative Misure di Salvaguardia [...]: pure i contenuti della Variante "manutentiva" al Regolamento Urbanistico in parola, come la sua attuazione, dovranno risultare conformi alla Pianificazione vigente.*

*[...] Il Comune di Cortona è sempre tenuto ad adeguare il complesso dei propri strumenti di pianificazione e gestione del territorio alle disposizioni contenute nello stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 03/10/2005) [...]"*

Che non risultano pervenuti altri contributi in merito alla procedura di Verifica di VAS di cui alla Variante in oggetto.

Che in data 30/05/2013 il Genio civile di Arezzo ha sottoposto il progetto di variante all'accertamento formale ai sensi dell'Art. 4 del D.P.G.R. 53/R/2011 e ha assegnato il numero di deposito 3215 del 27/05/2013.

#### CONSIDERATO

il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta.

#### VALUTATO CHE

I pareri delle autorità competenti in materia ambientale acquisiti nell'ambito della procedura di cui all'Art. 22 della L.R. 10/2010 non hanno evidenziato criticità ambientali da risolvere prima dell'approvazione della variante.

Dall'analisi svolta e dalle consultazioni non sono evidenziabili significativi peggioramenti di ciascuna delle componenti ambientali considerate (biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, aria, acqua, inquinamento acustico, mobilità, fattori climatici, patrimonio culturale, impatto visivo, inquinamento luminoso).

In merito all'adeguamento del Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona al PAI dell'Autorità del Bacino del Fiume Arno si precisa che con Det.Dir. n. 1071/12 del 28/12/2012 è stato affidato alla Società ProGeo Engineering srl di Arezzo l'incarico per la verifica della coerenza tra PAI e strumenti di pianificazione urbanistica, artt. 27 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PAI (ex DPCM 06/05/05), per l'aggiornamento dello strumento urbanistico generale in relazione agli aspetti idraulici e sismici DPGR n. 53/R in attuazione dell'Art. 62 della L.R. 1/02 in materia di indagini geologiche.

In attesa, comunque, della presentazione, da parte dei soggetti incaricati, dei risultati della verifica suddetta, si ricorda che in applicazione del principio di gerarchia delle fonti le disposizioni contenute nello stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 6 maggio 2005, prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione territoriale.

Tuttavia, si prescrive di esplicitare nelle NTA del RU il principio sopra enunciato inserendo all'Art. 80 le seguenti diciture:

- Al Paragrafo "Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici"

*Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica oltre alle disposizioni normative nazionali, regionali e Piani di Assetto Idrogeologico, è necessario rispettare i criteri sotto elencati per ciascuna classe di pericolosità.*

- Al Paragrafo "Fattibilità in relazione agli aspetti idraulici"

*Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica oltre alle disposizioni normative nazionali, regionali e Piani di Assetto Idrogeologico, è necessario rispettare i criteri sotto elencati per ciascuna classe di pericolosità.*

Alla luce delle analisi svolte nel documento preliminare e dei pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale si rileva che la variante in esame non configura un peggioramento del livello di protezione dell'ambiente e sostenibilità dello sviluppo.

Per tutto quanto esposto

## SI DECRETA

- 1) di NON assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS la Variante n. 3 al vigente Regolamento Urbanistico;
- 2) di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

Inserire all'Art. 80 delle NTA le seguenti diciture:

- Al Paragrafo "Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici"

*Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica oltre alle disposizioni normative nazionali, regionali e Piani di Assetto Idrogeologico, è necessario rispettare i criteri sotto elencati per ciascuna classe di pericolosità.*

- Al Paragrafo “Fattibilità in relazione agli aspetti idraulici”

*Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica oltre alle disposizioni normative nazionali, regionali e Piani di Assetto Irdogeologico, è necessario rispettare i criteri sotto elencati per ciascuna classe di pericolosità.*

Cortona, 11.11.2013

Firmato dall'Autorità Competente

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 1310114

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 13/01/14